

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 997)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Norme sull'indennità ministeriale al personale delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme sul personale del Ministero degli affari esteri che si sono susseguite dal 1870 (quali ad esempio il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090, il regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2178, il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 280, e più recentemente la legge 2 giugno 1927, n. 862), prevedono la corresponsione di una speciale indennità ministeriale al personale in servizio presso gli Uffici centrali incaricato dell'assolvimento di determinate funzioni.

Nel 1927 l'indennità era commisurata alla metà, al terzo ed al quarto dello stipendio a seconda delle funzioni esercitate.

Scopo dell'indennità è quello di consentire l'esercizio di una doverosa rappresentanza e di compensare certe maggiori spese generali gravanti personalmente sui funzionari per esigenze connesse al servizio.

Le vicende monetarie hanno peraltro ridotto ad una misura insignificante l'entità dell'emolumento in quanto le competenze

dei pubblici dipendenti furono aumentate solo alla voce carovita, con esclusione dello stipendio.

Per ovviare alle conseguenze di tale situazione fu stabilito nel dopoguerra, con decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, che la suddetta indennità sarebbe stata computata sugli stipendi spettanti nel tempo cui essa si riferisce, norma questa che avrebbe dovuto consentire l'automatica rivalutazione in occasione di successivi aumenti delle retribuzioni.

Tale proposito venne però frustrato dalla clausola apposta nei successivi provvedimenti di carattere generale in materia di conglobamento degli assegni, clausola che esclude la possibilità che gli aumenti delle retribuzioni abbiano riflessi sulle indennità commisurate ad un'aliquota dello stipendio.

Trascorsi ormai molti anni, durante i quali l'indennità si è andata sempre più riducendo nel suo reale valore, si ritiene di dover agganciare nuovamente l'indennità

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

allo stipendio effettivo e a ciò provvede il presente disegno di legge.

Peraltro la misura dell'indennità, che nel 1948 era stata ridotta per i vari gradi rispettivamente dalla metà ad un terzo, da un terzo ad un quarto e da un quarto ad un quinto dello stipendio, viene mantenuta, per ragioni di bilancio, alle proporzioni ridotte stabilite nel 1948.

Con l'occasione si è reso necessario tener conto della situazione maturatasi in questo ultimo trentennio e che la legge del 1927 non aveva potuto considerare.

Mentre all'epoca il funzionamento dei servizi ministeriali si imperniava esclusivamente sui funzionari della carriera diplomatico-consolare, oggigiorno il sorgere di numerosi

nuovi Stati indipendenti in Africa e in Asia, il tecnicismo degli scambi, dei mercati, dell'emigrazione e degli organismi internazionali in genere, tra cui in particolare il Mercato Comune, hanno portato alla specializzazione ed alla costituzione di nuovi ruoli direttivi in seno all'Amministrazione degli affari esteri.

Nel 1927 tali ruoli erano inesistenti od embrionali, mentre ora il relativo personale condivide con i colleghi delle altre carriere direttive l'onere di attendere alle principali attribuzioni demandate all'Amministrazione degli affari esteri e deve mantenere diretti ed assidui contatti con il Corpo diplomatico accreditato a Roma.

Il provvedimento ha decorrenza dal 1° luglio 1960.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1960 l'indennità di cui all'articolo unico del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, si computa sugli stipendi effettivamente spettanti nel tempo in cui essa viene percepita.

Art. 2.

L'indennità di cui all'articolo precedente è attribuita con egual decorrenza ai funzionari dei ruoli di tutte le carriere direttive del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge il trattamento previsto per i capi di ufficio si applica anche ai funzionari direttivi di coefficiente 500 e superiori addetti agli uffici dell'Amministrazione centrale.

Art. 4.

All'onere di lire 66 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per l'esercizio finanziario 1960-61 mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.